



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

=====

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONFINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DALIA - NIERI - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI


DELIBERAZIONE N. 163

Oggetto:


L.R. 2 maggio 1995, n. 17. Modifica Allegato A alla D.G.R. 27 luglio 2009, n. 599: Direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica".



163 - 5 MAR. 2010 *ra*

 Oggetto: L.R. 2 maggio 1995, n. 17. Modifica Allegato A alla D.G.R. 27 luglio 2009, n. 599: Direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica".

LA GIUNTA REGIONALE


 **SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale all'Agricoltura di concerto con l'Assessore regionale al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 - "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" - e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;


VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

 **VISTA** la legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" che all'art. 2 (Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche) prevede l'inserimento alla predetta L.R. 17/95 dell'art. 42 bis (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica);


VISTO che l'art. 42 bis, introdotto nella L.R. 17/95 dalla citata L.R. 1/2009, al comma 1 prevede l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose causati dalla fauna selvatica, non ricompresi nell'articolo 42, e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche;

VISTO che il comma 2 dell'art. 42 bis della L.R. 17/95, sopra richiamato, dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 24 dicembre 2009 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e la Legge regionale n. 32 del 24 dicembre 2009 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010", in particolare il Capitolo di Bilancio B11549 "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica - l.r. n. 17/1995, art. 42 bis e l.r. n. 1/2009, art. 2";

 **VISTO** la propria Deliberazione 27 luglio 2009 n. 599 avente ad oggetto "L.R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche: art. 42bis (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a

163 - 5 MAR. 2010 *OR*




persone o cose causati dalla fauna selvatica). Approvazione della direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province per i danni causati a persone o cose causati dalla fauna selvatica", con la quale si è provveduto ad approvare il richiamato atto di direttiva necessario al fine assicurare sull'intero territorio regionale la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni della normativa regionale, con la definizione dei criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province;

CONSIDERATO che il dettato del comma 2 del sopra richiamato articolo 42 bis della L.R. 17/1995, prevede uno specifico mandato di funzione alle Province connesso all'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti relativi a tale distinta tipologia di danno;

TENUTO CONTO che gli eventi causativi di danno, per i quali si chiamano le Province alla delicata attività di accertamento sopra indicata, sono generalmente individuabili, quale fattispecie predominante, nei danni che la Regione è chiamata a risarcire a seguito negli incidenti stradali che vedono coinvolta fauna selvatica;

CONSIDERATO che, per quanto attiene ai danni da sinistro stradale su veicoli, la normativa individua nei soli soggetti abilitati, iscritti a specifico Ruolo istituito con d.lgs. 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle Assicurazioni) e dal Regolamento ISVAP n. 11, coloro che possono esercitare tale attività peritale, inoltre escludendo, all'art. 158 del citato d.lgs., la possibilità d'iscrizione al richiamato Ruolo da parte dei dipendenti pubblici;



ATTESO che analoga considerazione viene a configurarsi per i danni fisici alle persone, con riferimento alla verifica e valutazione del danno biologico temporaneo o permanente di qualsiasi entità, per la quale si rende necessaria l'individuazione della figura specialistica idonea ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, da parte delle stesse Province delegate a tale attività di accertamento, è stata espressa la necessità di individuare figure professionali esterne adeguate alla verifica peritale di tali danni da sinistro stradale e del danno biologico, con la richiesta all'Ente Regione di farsi carico dei relativi oneri;


ATTESO che tali necessità rilevano anche tenuto conto che trattasi di accertamenti svolti in virtù di una delega della Regione, che, quindi, rimane soggetto chiamato a risponderne degli esiti, anche in via giudiziale;

ATTESO, inoltre, che tali esigenze sono connesse anche al perseguimento dell'interesse più generale della tutela nella gestione del denaro pubblico relativamente a voci di spesa, attinenti il risarcimento, spesso molto elevate ed attinenti fattispecie di accertamento comunque complesse, delicate e richiedenti professionalità specifiche;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover riconoscere sul Fondo regionale istituito all'Art. 2 della richiamata legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura", anche il rimborso a favore delle Province delle spese connesse agli accertamenti peritali di danno, attinenti i danni materiali a cose ed ai danni fisici a persone, che si rendano necessari durante la fase istruttoria loro delegata;



163 - 5 MAR. 2010⁵²




RITENUTO di dover procedere alla modifica della direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province per i danni causati a persone o cose causati dalla fauna selvatica", approvata come Allegato A) parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2009 n. 599, integrando, nel richiamato Allegato A, al punto 8, la quinta allinea, inserendo dopo le parole: "*Le Province provvedono, al termine della fase istruttoria, alla trasmissione di copia delle richieste di risarcimento presentate, corredate dai relativi provvedimenti di ammissione a risarcimento, oppure di diniego dello stesso,*" e prima delle parole: "*alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, con le seguenti cadenze*" le parole: "*degli atti relativi le spese sostenute o da sostenersi da parte della Provincia connesse agli accertamenti peritali del danno attinenti il singolo episodio*";

CONSIDERATO che tale modifica all'atto di direttiva si rende necessario anche al fine di permettere di rendere finalmente operative le procedure di accertamento dei danni a cose e persone causati dalla fauna selvatica e non ricompresi nell'articolo 42 della L.R. 17/95;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA



in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

di riconoscere, sul Fondo regionale istituito all'Art. 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura", anche il rimborso a favore delle Province delle spese connesse agli accertamenti peritali di danno, attinenti i danni materiali a cose ed ai danni fisici a persone, che si rendano necessari durante la fase istruttoria loro delegata.

- 10/11/2010
- Di modificare la direttiva "Criteri e modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province per i danni causati a persone o cose causati dalla fauna selvatica", approvata come Allegato A) parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2009 n. 599, integrando, nel richiamato Allegato A, al punto 8, la quinta allinea, inserendo dopo le parole: "*Le Province provvedono, al termine della fase istruttoria, alla trasmissione di copia delle richieste di risarcimento presentate, corredate dai relativi provvedimenti di ammissione a risarcimento, oppure di diniego dello stesso,*" e prima delle parole: "*alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, con le seguenti cadenze,*" le parole: "*degli atti relativi le spese sostenute o da sostenersi da parte della Provincia e connesse agli accertamenti peritali del danno attinenti il singolo episodio*".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 MAR. 2010

